



**Organismo di Composizione della Crisi
da Sovraindebitamento dell'ODCEC di NOVARA**
(Reg. OCC n. 71/A c/o Min. Giustizia)

Liquidazione Controllata art. 268 CCII

Apertura del Conto Corrente bancario per la Liquidazione controllata da parte del liquidatore.

Sul punto occorre fare riferimento alle seguenti norme del CCII.

1) L' Art. 270, c. 2 del CCII precisa che il tribunale con la sentenza dichiara l'apertura della liquidazione controllata e nomina:

a) il giudice delegato;

b) il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, L'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo dall'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, numero 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale.

2) L'art. 270 c. 3 precisa che al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 16 dicembre 201, n. 159

Per quanto riguarda l'apertura del conto corrente si evidenzia che la mancanza di disposizioni in materia porti nel concreto a ritenere che sia il liquidatore, che ha la disponibilità del patrimonio del debitore, a dover scegliere la banca dove aprire il conto e, salva diversa disposizione del tribunale, trovi applicazione l'art. 131, il cui primo comma stabilisce che "Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore".

Inoltre il secondo comma del richiamato articolo 131 stabilisce che "Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore".

Pertanto, se la banca può essere scelta dal liquidatore, tale scelta sembra non richiedere alcun intervento del giudice, né rilascio di nulla-osta né di autorizzazione (come appunto non è richiesto per il curatore nella liquidazione giudiziale) perché è un obbligo del curatore come del liquidatore depositare nel termine massimo di dieci giorni le somme riscosse sul conto, obbligo sanzionato espressamente dal secondo comma dell'art. 131.

Posto che ai liquidatori nominati, in assenza di disposizione in materia sia dalla legge che dal tribunale, risulta di fatto esservi l'impossibilità di effettuare l'apertura dei conti correnti intestati alle procedure di liquidazione, il liquidatore potrà porre in essere per l'apertura del conto corrente, solo due possibilità, e precisamente:

- 1) Che sia il sovraindebitato ad aprire a suo nome un conto corrente e attribuire delega vincolando l'operatività sul conto corrente al liquidatore;
- 2) Che sia il liquidatore ad aprire direttamente un conto corrente a nome proprio, tenendo conto che tale operazione potrebbe avere delle dirette ripercussioni fiscali in materia di accertamento sui flussi finanziari.

Con le suindicate indicazioni di apertura del conto corrente sarà opportuno attenersi ad alcuni accorgimenti per la gestione del conto, sempre nel caso di mancanza di indicazioni da parte del



Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'ODCEC di NOVARA

(Reg. OCC n. 71/A c/o Min. Giustizia)

tribunale, si suggerisce, che venga precisata la modalità adottata nel programma di gestione in modo che l'autorizzazione del giudice al liquidatore incaricato possa valere come autorizzazione per ogni prelievo. Tuttavia, la via più prudentiale è certamente lo schema dell'art. 131 con emissione di mandati di pagamento di volta in volta.

Per colmare il vuoto sarebbe opportuno, pertanto, che il tribunale dia specifiche disposizioni. Diversamente, in loro mancanza, il liquidatore dovrà opportunamente articolare nel programma di gestione il criterio adottato per i depositi e prelievi che, una volta approvato dal giudice a norma dell'art. 272 possa essere eseguito e adottato. In assenza, non potendosi ovviamente ritenere che il liquidatore possa liberamente disporre del denaro della procedura senza un controllo, appare non resti che applicare per analogia l'art. 131, con le relative comunicazioni in Cancelleria fallimentare in ordine alla apertura/gestione del conto della procedura.

Si evidenzia che simile situazione sia stata affrontata in data 10/11/2020 dal tribunale di Salerno, terza sezione civile - ufficio procedure concorsuali, nella procedura di liquidazione ex articolo 14 ter e seguenti della legge 3/2012, ove con decreto ex articolo 14 quinquies dalla legge 3/2012, ha disposto quanto segue:

“**INVITA** il liquidatore a concordare, prima di proporre l'istituto bancario presso il quale accendere il conto corrente vincolato all'ordine del giudice delegato, il costo del bonifico e le altre condizioni, presso il quale saranno depositate le somme, con emissione dei mandati come per il settore fallimentare:

PRECISA che le vendite devono essere nella forma delle procedure competitive telematiche con gli stessi schemi del settore fallimentare di Salerno e quindi con trasmissione al giudice delegato della bozza ed autorizzazione per il giudice delegato ad eventuali ribassi;

ORDINA la trascrizione del decreto a cura del liquidatore di eventuali beni mobili registrati o immobili che potessero pervenire nel quadriennio al debitore ordina la consegna o rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione”.

Inoltre con recente sentenza n. 38 del 19/07/2023 il tribunale di Salerno sul punto ha disposto quanto segue:

“**ORDINA** al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegando le copia a ogni relazione semestrale;

AUTORIZZA il liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.”.

Prendendo quindi atto che la disciplina sulla liquidazione controllata nulla prevede in ordine al deposito e al prelievo delle somme disponibili, né che sia di aiuto il richiamo alle norme di cui al Titolo III, le quali non comprendono, né in altro modo richiamano, l'art. 131 che regola nella liquidazione giudiziale questa materia, mentre precisano che il liquidatore ha la disponibilità dei beni del sovraindebitato, il quale viene spossessato similmente come nella liquidazione giudiziale. Sarebbe pertanto auspicabile che il tribunale con la nomina del liquidatore provveda altresì a disporre in merito dovendo il liquidatore nominato, provvedere alla gestione e alla liquidazione dei beni, effettuare l'apertura di un conto su cui versare le liquidità che saranno acquisite e da cui prelevare per far fronte alle spese e per pagare i creditori nel modo più corretto, consono e trasparente a tutela di tutte le parti.

Dott. Alain Barberi -Referente OCC